



DECRETO DEL RETTORE
Anno Accademico 2025/2026

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI RUOLO DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 240/2010, ART. 18 E ART. 24 COMMA 5, NELLA FORMULAZIONE ANTECEDENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 79/2022, COMMA 6, E DELLA CHIAMATA DIRETTA AI SENSI DELLA LEGGE N. 230/2005, ART. 1, C. 9.

IL RETTORE

- Visto** lo Statuto e il Codice Etico dell'Università Campus Bio-Medico di Roma;
- Visto** il Regolamento Generale di Ateneo dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, emanato con Decreto Rettorale n. 198 del 30 maggio 2022;
- Vista** la Legge 31 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'art. 18 e art. 24 comma 5, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge 79/2022, comma 6, e la legge n. 230/2005, art. 1, c. 9 per la chiamata diretta;
- Viste** le delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente in data 15 ottobre 2025 e in data 27 ottobre 2025, con le quali sono state approvate le modifiche al Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia in attuazione della legge n. 240/2010, art. 18 e art. 24 comma 5, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge 79/2022, comma 6, e della chiamata diretta ai sensi della legge n. 230/2005, art. 1, c. 9., in sostituzione di quello pubblicato con Decreto Rettorale n. 119 del 26 giugno 2014;
- Ravvisata** pertanto la necessità di provvedere all'emanazione del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia, ai sensi dell'art. 18 e art. 24 comma 5, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge 79/2022, comma 6, e ai sensi dell'art. 1, c. 9 della legge n. 230/2005 per la chiamata diretta;

DECRETA

Art. 1

È emanato il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia in attuazione della legge n. 240/2010, art. 18 e art. 24 comma 5, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge 79/2022, comma 6, e della chiamata diretta ai sensi della legge n. 230/2005, art. 1, c. 9, il cui testo recepisce le modifiche approvate ed è allegato al presente Decreto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Il Regolamento in oggetto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale
(Dott. Andrea Rossi)

Firmato digitalmente da
Andrea Rossi
Data: 12.11.2025 18:29:16
CET

Il Rettore
(Prof. Rocco Papalia)

Firmato digitalmente da
Rocco Papalia
Data: 12.11.2025 19:13:18
CET

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI RUOLO DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 240/2010, ART. 18 E ART. 24 COMMA 5, NELLA FORMULAZIONE ANTECEDENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 79/2022, COMMA 6, E DELLA CHIAMATA DIRETTA AI SENSI DELLA LEGGE N. 230/2005, ART. 1, C. 9.

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI	2
Art. 1 Ambito di applicazione	2
Art. 2 Richieste delle Strutture	2
TITOLO II – CHIAMATA DI PROFESSORE DI PRIMA E SECONDA FASCIA MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1. DELLA LEGGE N. 240/2010	2
Art. 3 Procedure Selettive	2
Art. 4 Candidati ammissibili	3
Art. 5 Commissione di valutazione	3
Art. 6 Modalità di svolgimento delle procedure selettive	4
Art. 7 Termine del procedimento	5
Art. 8 Chiamata del candidato	5
TITOLO III - PROCEDURA VALUTATIVA AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 5 E COMMA 6 DELLA LEGGE 240/2010	5
Art. 9 Attivazione procedura valutativa art. 24, comma 5 della legge 240/2010, nella formulazione antecedente l'entrata in vigore della legge 79/2022	5
Art. 10 Attivazione procedura valutativa art. 24, comma 6 della legge 240/2010	6
Art. 11 Candidati ammissibili	6
Art. 12 Commissione di valutazione	7
Art. 13 Modalità di svolgimento della procedura valutativa	8
Art. 14 Termine del procedimento	8
Art. 15 Chiamata del candidato	8
TITOLO IV – CHIAMATA DIRETTA O PER CHIARA FAMA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 9, DELLA LEGGE N. 230/2005 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	9
Art. 16 Procedura di chiamata	9
Art. 17 Candidati ammissibili	9
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI	9
Art. 18 Norme di rinvio	9
Art. 19 Entrata in vigore	9

Università Campus Bio-Medico di Roma

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia in attuazione della legge n. 240/2010, art. 18 e art. 24 comma 5, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della Legge 79/2022, comma 6, e della chiamata diretta ai sensi della legge n. 230/2005, art. 1, c. 9.

Titolo I - Norme generali

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la procedura di chiamata dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia, in conformità dello Statuto e del Codice Etico dell'Università Campus Bio-Medico di Roma (di seguito Università) e nel rispetto della Carta Europea dei ricercatori.

Art. 2 – Richieste delle Strutture

1. Ciascuna Facoltà Dipartimentale, in coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale, propone al Senato Accademico la copertura di posti di professore di prima e seconda fascia.
2. Il Senato Accademico, approvata per quanto di competenza la relativa proposta, la inoltra al Consiglio di Amministrazione per l'adozione della delibera. Nel caso in cui sia previsto un incarico assistenziale presso il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma, la proposta al Consiglio di Amministrazione deve altresì contenere il parere vincolante del Direttore Generale del Policlinico, che sintetizza la valutazione di tutta la Direzione del Policlinico.
3. La proposta della Facoltà Dipartimentale è approvata con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata nel ruolo di professore di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia.
4. Nella proposta della Facoltà Dipartimentale deve essere indicata una delle seguenti modalità di copertura:
 - a) chiamata mediante procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010;
 - b) chiamata mediante procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010;
 - c) chiamata mediante procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010 di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l'Università;
 - d) chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Titolo II – Chiamata di professore di prima e seconda fascia mediante procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010

Art. 3 – Procedure Selettive

1. La proposta di reclutamento di professori di prima e seconda fascia, proposta ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge n. 240/2010 dalla Facoltà Dipartimentale interessata nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 2 deve contenere:
 - e) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - f) la sede di servizio;

- g) il gruppo scientifico-disciplinare e l'indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari per il quale viene richiesto il posto;
 - h) le specifiche funzioni che il professore deve svolgere nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
 - i) gli ulteriori elementi di qualificazione didattico-scientifica;
 - j) nel caso in cui sia previsto un incarico assistenziale, l'indicazione dell'impegno, della struttura e dell'unità operativa presso la quale tale attività sarà svolta nonché l'indicazione del titolo di studio o specializzazione richiesti per lo svolgimento di tale attività;
 - k) il trattamento economico e previdenziale proposto ai sensi dell'art. 8 della legge n. 240/2010;
 - l) l'eventuale indicazione del numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere e che non potrà essere inferiore a dodici;
 - m) l'eventuale indicazione della lingua estera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato.
2. Successivamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, la procedura selettiva è disciplinata in un bando emanato con Decreto Rettorale e pubblicato sul sito dell'Università e sui siti del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea. L'avviso del bando è pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
 3. Oltre alle informazioni sopra elencate, il bando deve contenere:
 - a) il termine e le modalità di presentazione delle domande; il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni e decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando in Gazzetta Ufficiale;
 - b) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
 - c) l'indicazione dei diritti e dei doveri del professore.

Art. 4 – Candidati ammissibili

1. Alle procedure selettive possono partecipare:
 - a) coloro che abbiano conseguito l'abilitazione nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento ovvero per funzioni superiori, purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b) coloro che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - c) professori in servizio presso altri Atenei alla data di entrata in vigore della legge n. 240/2010 nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.
2. Non possono partecipare alle procedure selettive per la chiamata coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla Facoltà Dipartimentale che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con l'Amministratore Delegato e Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Art. 5 – Commissione di valutazione

1. La commissione è nominata con Decreto Rettorale ed è costituita da almeno tre componenti, designati dal Senato Accademico, su proposta del Consiglio della Facoltà Dipartimentale interessata, scelti tra professori di prima o seconda Fascia, in servizio presso qualsiasi Ateneo,

- appartenenti al Gruppo Scientifico-Disciplinare/Settore Scientifico-Disciplinare a cui si riferisce il bando.
2. Uno dei componenti può essere scelto anche tra esperti, italiani o stranieri, anche non universitari, in materie ricomprese nell'ambito del Gruppo Scientifico-Disciplinare/Settore Scientifico-Disciplinare indicato nel bando. Almeno due componenti devono essere esterni all'Università Campus Bio-Medico di Roma.
 3. Ai sensi della Carta Europea dei ricercatori, nella composizione della commissione è raccomandato, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere. I Consigli delle Facoltà Dipartimentali interessate, in sede di approvazione della proposta dei nominativi, devono motivare espressamente circa l'eventuale mancato rispetto dell'equilibrio di genere.
 4. Hanno titolo a far parte della commissione di valutazione i professori di I fascia, in possesso dei requisiti relativi agli indicatori per far parte delle commissioni dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, e i professori di II fascia, in possesso degli indicatori previsti per l'abilitazione al ruolo di professore di I fascia.
 5. Il possesso dei suindicati requisiti di qualificazione, in base alle soglie vigenti alla data di emissione del bando, è attestato dal Consiglio di Facoltà Dipartimentale interessata nella delibera trasmessa agli uffici competenti. Il decreto di nomina della commissione è pubblicato sul sito web dell'Università. Non possono far parte della commissione i professori che abbiano riportato una valutazione negativa ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 6 della legge n. 240/2010.
 6. A seguito di rinuncia (adeguatamente motivata) o indisponibilità di uno o più componenti già designati della commissione Giudicatrice, il Consiglio della Facoltà Dipartimentale di afferenza del bando, designa un nuovo componente secondo le modalità indicate al comma 1.
 7. Il componente della commissione di valutazione che versi in una delle cause di incompatibilità e di conflitto di interesse previsti dall'art. 51 c.p.c. ha l'obbligo di astenersi dal compimento degli atti oggetto della procedura selettiva. I commissari devono pertanto dichiarare l'insussistenza delle cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. In ipotesi di coautoraggio, il suddetto obbligo di astensione si configura laddove il componente della commissione sia coautore di oltre il 50% delle pubblicazioni presentate da uno dei candidati ai fini della procedura selettiva. Allo stesso modo, l'Amministrazione, ove accerti l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati.
 8. Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina decorre il termine perentorio di 30 giorni naturali e consecutivi per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiderazione dei commissari. Se la causa di riconsiderazione è sopravvenuta, è possibile farla valere sino all'insediamento della commissione.
 9. La partecipazione ai lavori della commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore, e non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti e indennità.

Art. 6 – Modalità di svolgimento delle procedure selettive

1. La commissione elegge nel proprio ambito il Presidente e il Segretario verbalizzante.
2. La commissione svolge i lavori alla presenza o in collegamento telematico, di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza degli stessi.
3. La commissione nella prima seduta prende visione del bando e degli atti normativi e regolamentari che disciplinano la procedura selettiva e predetermina i criteri per la valutazione dei candidati.
4. La commissione, sulla base dei criteri stabiliti nella seduta preliminare, esprime, per ciascun candidato, un motivato giudizio sulle pubblicazioni scientifiche, sul curriculum e sull'attività didattica ed eventuale attività assistenziale.
5. La commissione, previa valutazione comparativa dei candidati, esprime i giudizi complessivi e indica il candidato, o in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, i candidati

maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico-scientifiche e di ricerca per le quali è stato bandito il posto.

Art. 7 – Termine del procedimento

1. La commissione conclude i propri lavori entro quattro mesi dalla data del Decreto Rettorale di nomina della commissione medesima.
2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della commissione.
3. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvede alla costituzione di un'altra commissione, in sostituzione della precedente, previa delibera della Facoltà Dipartimentale interessata.
4. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
5. Gli atti sono approvati con Decreto del Rettore entro sessanta giorni dalla conclusione dei lavori.
6. Gli atti della procedura sono pubblicati sul sito dell'Università.

Art. 8 – Chiamata del candidato

1. La Facoltà Dipartimentale, entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti, propone al Senato Accademico la chiamata del candidato selezionato. La delibera è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata nel ruolo di professore di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia.
2. Il Senato Accademico, per quanto di competenza, approva la proposta e la trasmette al Consiglio di Amministrazione per la delibera definitiva.

Titolo III - Procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 5 nella formulazione antecedente l'entrata in vigore della legge 79/2022 e comma 6 della legge 240/2010

Art. 9 – Attivazione procedura valutativa art. 24, comma 5 della legge 240/2010, nella formulazione antecedente l'entrata in vigore della legge 79/2022

1. La Facoltà Dipartimentale interessata, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, di cui all'art. 24, comma 5 della legge 240/2010, nella formulazione antecedente l'entrata in vigore della legge 79/2022, nel corso del terzo anno di contratto del ricercatore a tempo determinato di tipo b), in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, delibera di sottoporre a valutazione il titolare del contratto stesso e propone al Senato Accademico l'avvio di una procedura valutativa.
2. La delibera della Facoltà Dipartimentale deve contenere:
 - a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - b) la sede di servizio;
 - c) il gruppo scientifico-disciplinare e l'indicazione del settore scientifico disciplinare per il quale viene richiesto il posto;
 - d) l'individuazione del soggetto da valutare ai fini della chiamata;
 - e) l'eventuale indicazione del numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere che non potrà essere inferiore a dodici;
 - f) nel caso in cui sia previsto un incarico assistenziale, l'indicazione della struttura e dell'unità operativa presso la quale tale attività sarà svolta.
3. Successivamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, la procedura valutativa è disciplinata in un Avviso emanato con Decreto Rettorale e pubblicato sul sito dell'Università.
4. Oltre alle informazioni sopra elencate, l'Avviso deve contenere:

- a) il termine e le modalità di presentazione delle domande; il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a quindici giorni e decorre dalla data di pubblicazione dell'Avviso sul sito dell'Università;
 - b) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
 - c) l'indicazione dei diritti e dei doveri del professore.
5. Ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 24 comma 5-bis della legge 30 dicembre 2010 n. 240 nella formulazione antecedente l'entrata in vigore della legge 79/2022, ed esclusivamente per straordinarie e motivate esigenze didattiche, l'inquadramento nel ruolo di professore associato può essere anticipato dopo il primo anno di contratto. In questo caso la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.

Art. 10 – Attivazione procedura valutativa art. 24, comma 6 della legge 240/2010

1. La Facoltà Dipartimentale interessata, nell'ambito delle risorse disponibili, propone al Senato Accademico l'attivazione di una procedura valutativa rispettivamente, dei professori di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato, che siano in servizio presso l'Ateneo e abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale.
2. La delibera della Facoltà Dipartimentale deve contenere:
 - a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - b) la sede di servizio;
 - c) il gruppo scientifico-disciplinare e l'indicazione del settore scientifico disciplinare per il quale viene richiesto il posto;
 - d) l'eventuale indicazione del numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere che non potrà essere inferiore a dodici;
 - e) nel caso in cui sia previsto un incarico assistenziale, l'indicazione della struttura e dell'unità operativa presso la quale tale attività sarà svolta.
3. Il Senato Accademico, per quanto di competenza, approva la proposta e la trasmette al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione definitiva.
4. La procedura valutativa è disciplinata in un Avviso emanato con Decreto Rettorale e pubblicato sul sito dell'Università.
5. Oltre alle informazioni sopra elencate, l'Avviso deve contenere:
 - a) il termine e le modalità di presentazione delle domande; il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a quindici giorni e decorre dalla data di pubblicazione dell'Avviso sul sito dell'Università;
 - b) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
 - c) l'indicazione dei diritti e dei doveri del professore.
6. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi previsti dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tenendo conto degli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica previsti dalla Facoltà Dipartimentale e ritenuti necessari per il posto di cui viene richiesta la copertura.

Art. 11 – Candidati ammissibili

1. Non possono essere individuati ai fini della procedura valutativa coloro i quali abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla Facoltà Dipartimentale che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, con l'Amministratore Delegato e Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Art. 12 – Commissione di valutazione

1. La commissione è nominata con Decreto Rettorale ed è costituita da almeno tre componenti, designati dal Senato Accademico, su proposta del Consiglio della Facoltà Dipartimentale interessata, scelti tra professori, in servizio presso qualsiasi Ateneo, appartenenti al Gruppo Scientifico-Disciplinare/Settore Scientifico-Disciplinare a cui si riferisce il bando.
2. Uno dei componenti può essere scelto anche tra esperti, italiani o stranieri, anche non universitari, in materie ricomprese nell'ambito del Gruppo Scientifico-Disciplinare/Settore Scientifico-Disciplinare indicato nel bando. Almeno due componenti devono essere esterni all'Università Campus Bio-Medico di Roma.
3. Ai sensi della Carta Europea dei ricercatori, nella composizione della commissione è raccomandato, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere. I Consigli delle Facoltà Dipartimentali interessate, in sede di approvazione della proposta dei nominativi, devono motivare espressamente circa l'eventuale mancato rispetto dell'equilibrio di genere.
4. Relativamente alle procedure di chiamata dei professori ordinari, possono far parte della commissione solo i professori ordinari e i docenti di posizione accademica corrispondente, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.
5. Relativamente alle procedure di chiamata dei professori associati, possono far parte della commissione i professori ordinari e associati e i docenti in servizio presso Atenei stranieri di posizioni accademiche corrispondenti, così come definite dall'apposito Decreto Ministeriale.
6. Hanno titolo a far parte della commissione di valutazione i professori di I fascia, in possesso dei requisiti relativi agli indicatori per far parte delle commissioni dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, e i professori di II fascia, in possesso degli indicatori previsti per l'abilitazione al ruolo di professore di I fascia.
7. Il possesso dei suindicati requisiti di qualificazione, in base alle soglie vigenti alla data di emissione del bando, è attestato dal Consiglio di Facoltà Dipartimentale interessata nella delibera trasmessa agli uffici competenti. Il decreto di nomina della commissione è pubblicato sul sito web dell'Università. Non possono far parte della commissione i professori che abbiano riportato una valutazione negativa ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 6 della Legge n. 240/2010.
8. A seguito di rinuncia (adeguatamente motivata) o indisponibilità di uno o più componenti già designati della commissione giudicatrice, il Consiglio della Facoltà Dipartimentale di afferenza del bando, designa un nuovo componente secondo le modalità indicate al comma 1.
9. Il componente della commissione di valutazione che versi in una delle cause di incompatibilità e di conflitto di interesse previsti dall'art. 51 c.p.c. ha l'obbligo di astenersi dal compimento degli atti oggetto della procedura selettiva. I commissari devono pertanto dichiarare l'insussistenza delle cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. In ipotesi di coautoraggio, il suddetto obbligo di astensione si configura laddove il componente della commissione sia coautore di oltre il 50% delle pubblicazioni presentate da uno dei candidati ai fini della procedura selettiva. Allo stesso modo, l'Amministrazione, ove accerti l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati.
10. Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina decorre il termine perentorio di 30 giorni naturali e consecutivi per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricasazione dei commissari. Se la causa di ricasazione è sopravvenuta, è possibile farla valere sino all'insediamento della commissione.
11. La commissione deve concludere i suoi lavori entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione.

12. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i suddetti termini, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia la procedura per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 13 – Modalità di svolgimento della procedura valutativa

1. La commissione elegge nel proprio ambito il Presidente e il Segretario verbalizzante.
2. La commissione svolge i lavori alla presenza o in collegamento telematico, di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza degli stessi.
3. La commissione nella prima seduta prende visione dell'Avviso e degli atti normativi e regolamentari che disciplinano la procedura valutativa e stabilisce i criteri per la valutazione. I criteri di valutazione didattico-scientifica vengono stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, tenendo conto dei criteri stabiliti con D.M. n. 344 del 4 agosto 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011.
4. Per quanto riguarda la procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 5 della legge 240/2010, nella formulazione antecedente l'entrata in vigore della legge 79/2022, la commissione sulla base dei criteri stabiliti, esprime un motivato giudizio sul curriculum, sulle pubblicazioni scientifiche, sull'attività didattica e, se previsto, sull'attività assistenziale ed esprime una valutazione complessiva.
5. Per quanto riguarda la procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge 240/2010, la commissione, esprime la valutazione in merito ai candidati e individua il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e di ricerca, ed eventualmente assistenziali, per le quali è stato bandito il posto.

Art. 14 – Termine del procedimento

1. La commissione conclude i propri lavori entro sessanta giorni dalla data del Decreto Rettorale di nomina della commissione medesima.
2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della commissione.
3. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvede alla costituzione di un'altra commissione, in sostituzione della precedente, previa delibera della Facoltà Dipartimentale interessata.
4. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
5. Gli atti sono approvati con Decreto del Rettore entro sessanta giorni dalla conclusione dei lavori.
6. Gli atti della procedura sono pubblicati sul sito dell'Università.

Art. 15 – Chiamata del candidato

1. La Facoltà Dipartimentale, entro sessanta dall'approvazione degli atti, propone al Senato Accademico la chiamata del candidato qualificato (art. 24, comma 5 della legge 240/2010) o maggiormente qualificato (art. 24, comma 6 della legge 240/2010). La delibera è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata nel ruolo di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori nel ruolo dei professori di seconda fascia.
2. Il Senato Accademico, per quanto di competenza, approva la proposta e la trasmette al Consiglio di Amministrazione per la delibera definitiva.

Titolo IV - Chiamata diretta o per chiara fama ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005 e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 16 – Procedura di chiamata

1. La Facoltà Dipartimentale, su proposta del Rettore, può chiedere l'attivazione della chiamata diretta o per chiara fama in base alle esigenze dell'offerta formativa della struttura e nel rispetto dei criteri e requisiti fissati dal MUR.
2. Il Senato Accademico tenuto conto delle esigenze dell'offerta formativa e della ricerca, sottopone la proposta al Consiglio di Amministrazione.
3. Nel caso in cui la proposta venga accolta dal Consiglio di Amministrazione, la proposta è inviata al Ministero secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 17 – Candidati ammissibili

1. La copertura di posti di professore ordinario, professore associato e di ricercatore mediante chiamata diretta può riguardare:
 - a) studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, che ricoprono da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica equipollente sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell'università e della ricerca;
 - b) studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con appositi decreti ministeriali, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali.
2. La copertura di posti di professore ordinario può essere effettuata anche mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama.

Titolo V-Disposizioni Finali

Art. 18 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, con particolare riferimento a quelle relative al reclutamento di personale presso le Università.

Art. 19 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del relativo Decreto Rettorale sul sito web dell'Università.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia in attuazione della legge n. 240/2010, art. 18 e art. 24 cc. 5 e 6 e della chiamata diretta ai sensi della legge n. 230/2005, art. 1, c. 9, emanato con Decreto Rettorale 119 del 26/06/2014.
3. Per la chiamata nel ruolo di professore associato del ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 comma 5 attualmente in vigore (RTT), si rimanda allo specifico Regolamento.